

## GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

I. Dal Codice pio-benedettino al Codice di Giovanni Paolo II. — 1. Gli archivi ecclesiastici nel Codice del 1917. — 2. Interventi normativi successivi al Codice. — 3. I lavori della Commissione di revisione del Codice di diritto canonico. — II. Necessità di sviluppare una trattazione organica della normativa sugli archivi ecclesiastici. — 1. La nozione di archivio ecclesiastico. — 2. Tipologia degli archivi. — 3. Obbligo di istituire l'archivio. — 4. Principali archivi pubblici. — 5. Disciplina degli archivi. — 6. Norme particolari per l'archivio segreto. — 7. La cura degli archivi. — 8. Gli archivi degli enti soppressi, divisi o riuniti. — Conclusione.

Chi ha seguito il travagliato *iter* dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e le discussioni che si sono avute in questi ultimi decenni sui beni culturali in generale e sui beni archivistici in particolare conosce le tesi contrapposte sostenute dai cattolici e dai laici, e può rendersi conto della urgenza di trovare un'equilibrata normativa che tenga conto delle esigenze di tutti in un argomento così delicato: anzitutto la tutela della proprietà e dei valori religiosi di un ingente patrimonio artistico, documentario e storico, in secondo luogo la sua conservazione e la possibilità della sua fruizione <sup>(1)</sup>.

Nel clima surriscaldato dalle polemiche era lecito attendersi che la Chiesa si desse una normativa chiara ed esauriente su un tema di così grande rilevanza culturale e sociale. Da ciò l'interesse degli specialisti alle norme del nuovo Codice di diritto canonico.

---

<sup>(1)</sup> Da parte laica si intende sottolineare la sovranità e il preminente interesse dello Stato su tutti i beni culturali, anche di natura religiosa e di proprietà degli enti ecclesiastici, per riconoscere la sua esclusiva competenza su questa materia: BELLINI P., *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, in AA.VV., *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose. Studi e testi*, Milano 1985, 29-39. Per le altre posizioni in tema di beni culturali nel nuovo Concordato vedi: GARLATO P., *La tutela dei beni culturali ecclesiastici*, in AA.VV., *I nuovi accordi concordatari tra Chiesa e Stato in Italia*, Roma-Bologna 1985, 293-304; MAURO T., *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Archiva Ecclesiae* 28-29 (1985-1986) 37-72; BUCCI O., *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del Concordato*, *ivi*, 73-100; FELICIANI G., *Il regime giuridico degli archivi ecclesiastici*, *ivi*, 30-31 (1987-1988) 115-130.

Chi volesse cercare nel Codice una normativa organica ed esauritiva sugli archivi ecclesiastici, resterà probabilmente deluso quando leggerà i canoni che il secondo libro « De Populo Dei » dedica a questo argomento. A parte qualche innovazione (si pensi al can. 491 § 2 che prevede in modo esplicito l'istituzione dell'archivio storico diocesano), si ha l'impressione che il legislatore non abbia voluto colmare le lacune esistenti nel Codice del 1917 e non abbia tenuto conto degli interventi normativi successivi alla sua promulgazione. Una breve analisi delle norme promulgate dalla Chiesa sull'argomento ci aiuterà a formulare un giudizio più obiettivo.

## I. *Dal Codice pio-benedettino al Codice di Giovanni Paolo II.*

### 1. *Gli archivi ecclesiastici nel Codice del 1917.*

Se spetta al legislatore promulgare le norme e alla dottrina sviluppare la trattazione sistematica di una materia, non ebbero compito facile quei canonisti che si proposero di affrontare il tema degli archivi nella normativa canonica <sup>(2)</sup>. Il Codice pio-benedettino trattava gli archivi ecclesiastici nel libro II « De personis », nel quadro della organizzazione della curia diocesana (cann. 375-384) e delle parrocchie (can. 470). Da alcuni riferimenti in altri canoni del Codice si poteva dedurre che tutti gli enti ecclesiastici erano obbligati ad avere un proprio archivio: gli istituti religiosi (can. 576 § 2), le chiese, i capitoli, le confraternite, i luoghi pii (383; 1522, 3°; 1523, 6°; 1548 § 2). Mancava, tuttavia, una normativa unitaria e soddisfacente sugli archivi. Quando si volle trattare in modo sistematico questa materia risultarono evidenti alcune lacune, che difficilmente potevano essere colmate con il ricorso alla normativa precodificata <sup>(3)</sup>

(2) WERNZ F.X.-VIDAL P., *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, II/II, Romae 1923, 684-688; NAZ R., *Archives*, in *Dictionnaire de droit canonique*, I, Paris 1935, 1026-1036; CONTE A. CORONATA M., *Institutiones iuris canonici*, I, Taurini 1950, 496-501; CAPPELLO F.M., *Summa iuris canonici*, Romae 1961, 394-395; *Commentarios al Código de derecho canónico*, I, Madrid 1963, 685-686.

(3) Le fonti citate dal Codice contengono una normativa più organica e più ricca. Vedi ad es. la costituzione apostolica *Maxima vigilantia* di Benedetto XIII del 14 giugno 1727. Fra i documenti non citati dal Codice da segnalare due circolari della Segreteria di Stato del 30 settembre 1902 e del 12 dicembre 1907. Le fonti normative sugli archivi ecclesiastici sono raccolte in *Enchiridion archivorum ecclesiasticorum. Documenta potiora Sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque ad nostros dies*, a cura di S. Duca e Simeone della S. Famiglia, Città del Vaticano 1966.

o mutuando dalla legislazione civile categorie estranee all'ordinamento canonico.

I manuali di diritto canonico solitamente si limitavano a trattare l'archivio diocesano, che distinguevano in archivio comune (o corrente) e archivio segreto <sup>(4)</sup>: si evidenziava l'obbligo per il Vescovo di erigerlo, se ne indicava il responsabile nel cancelliere, si accennava al dovere di custodire i documenti in esso contenuti e di compilare gli schedari per una facile consultazione. Qualcuno tentava una trattazione sistematica più ampia e distingueva fra archivi pubblici e archivi privati <sup>(5)</sup>. Questa distinzione direttamente veniva fondata sulle norme codiciali che determinavano l'efficacia probatoria dei documenti nei processi (cann. 1812-1818), ma di fatto intendeva riferirsi alla distinzione pubblico-privato esistente negli ordinamenti civili; una distinzione che non era facile accogliere nell'ordinamento canonico. Secondo questa distinzione, perché gli archivi potessero essere considerati pubblici, avrebbero dovuto avere tre requisiti: essere costituiti dalla pubblica autorità, la loro custodia doveva essere affidata ad un pubblico funzionario, dovevano essere soggetti alla vigilanza delle autorità ecclesiastiche.

A parte queste indicazioni, non venivano date norme precise su argomenti di notevole rilevanza: l'archivio storico diocesano, il rapporto tra archivio diocesano e archivi di altri enti ecclesiastici, la proprietà degli archivi degli enti estinti, i requisiti degli archivisti, il regolamento degli archivi...

## 2. *Interventi normativi successivi al Codice.*

Altri interventi normativi di varia natura si ebbero dopo la promulgazione del Codice: due circolari della Segreteria di Stato del 15 aprile 1923 <sup>(6)</sup> e del 10 marzo 1927 <sup>(7)</sup> ai Vescovi e agli Ordinari d'Italia, due circolari dell'Archivio Vaticano dell'1 novembre 1942 <sup>(8)</sup> e

---

<sup>(4)</sup> Alcuni autori al termine « comune » preferivano « pubblico ». In tal caso questa qualifica non andava intesa in contrapposizione a « privato », ma a « segreto » (CAPPELLO, *Summa iuris canonici...*).

<sup>(5)</sup> D'AVACK P.A., *Archivi ecclesiastici*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, 1019-1024.

<sup>(6)</sup> OCHOA X., *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, I, Roma 1966, 544-547.

<sup>(7)</sup> *Ivi*, 868.

<sup>(8)</sup> OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, II, Roma 1969, 2146-2149.

del novembre 1950<sup>(9)</sup>; un'istruzione della Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia del 5 dicembre 1960<sup>(10)</sup>.

In questi documenti, pur non discostandosi dal quadro normativo stabilito dal Codice, si approfondivano aspetti particolari e si davano indicazioni utili per l'ordinamento degli archivi ecclesiastici<sup>(11)</sup>. Un primo rilievo generale, che si deduce da questi interventi, riguarda un diverso principio di fondo fra l'ordinamento canonico e quello civile italiano: per il diritto canonico proprietario e responsabile dell'archivio è l'ente ecclesiastico che lo ha istituito; non è previsto il periodico versamento dei documenti in archivi centralizzati a livello diocesano, regionale o nazionale<sup>(12)</sup>. Si danno, tuttavia, delle indicazioni per evitare che si disperda il materiale archivistico di enti poveri o estinti e per facilitare la consultazione degli studiosi<sup>(13)</sup>. In particolare si fa appello alla responsabilità dei Vescovi per preparare archivisti idonei all'ufficio che svolgono<sup>(14)</sup> e per vigilare su un materiale che interessa tutta la società. A tal fine si concedono particolari facoltà anche nei confronti degli enti esenti dalla loro giurisdizione<sup>(15)</sup>.

<sup>(9)</sup> *Ivi*, 2831-2834.

<sup>(10)</sup> OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, III, Roma 1972, 4130-4132.

<sup>(11)</sup> Si insiste in particolare sulla preparazione di archivisti qualificati, sulla conservazione degli archivi in locali idonei, sulla custodia e l'ordinamento. Si afferma la distinzione fra archivio corrente e archivio di deposito. Si danno norme sul prestito, sulla riproduzione fotografica, sul rapporto fra archivio diocesano e archivi periferici.

<sup>(12)</sup> La legge italiana sugli archivi del 17 dicembre 1963 prevede il versamento negli archivi di Stato (archivio centrale e archivi provinciali) di tutti i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni (art. 23). Le indicazioni date dalla Santa Sede, anche quando suggeriscono di versare nell'archivio diocesano i registri parrocchiali più antichi, prescrivono il rilascio di una ricevuta, a garanzia della proprietà e a utilità di chi li consulta (circolare del 15 aprile 1923).

<sup>(13)</sup> Nella circolare del 1923 si invitano i piccoli istituti e i privati ad affidare stabilmente i loro documenti agli archivi delle grandi diocesi, dove saranno meglio custoditi e dove potranno essere consultati più facilmente dagli studiosi. Nella istruzione del 1960 si affronta il tema della concentrazione di archivi di piccoli enti negli archivi centrali diocesani e della destinazione degli archivi degli enti estinti.

<sup>(14)</sup> È l'invito costante che troviamo in tutti questi documenti. Si auspica che i Vescovi inviino sacerdoti alla scuola di paleografia e di archivistica che ha sede presso l'archivio vaticano.

<sup>(15)</sup> Nella circolare del 1923 si legge: « Se bisognasse gli Ordinari intervengano coll'autorità propria e, di fronte agli esenti, anche come delegati della Santa Sede » (OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, I, 546).

### 3. I lavori della Commissione di revisione del Codice di diritto canonico.

Da una lettura degli schemi del Codice appare chiaramente che la Commissione non intendeva apportare notevoli cambiamenti nella trattazione di questa materia <sup>(16)</sup>. Negli schemi del 1977 e del 1980 troviamo alcune variazioni marginali, che non provocarono discussioni; le principali riguardano: l'introduzione della norma che esorta il Vescovo ad istituire l'archivio storico diocesano, la modifica del can. 383 per applicare alla normativa sugli archivi la distinzione pubblico-privato.

Si tratta, tuttavia, di innovazioni molto problematiche: quanto all'archivio storico i commentatori non sono riusciti a stabilire la sua specifica natura (è veramente una novità? Non c'è sempre stato un archivio storico distinto dall'archivio corrente? Come interpretare le espressioni adoperate dal legislatore?). La modifica del can. 383, introdotta per recepire la distinzione pubblico-privato, ha comportato nel nuovo Codice una lacuna che non esisteva nel Codice pio-benedettino. Infatti mentre nel 1917 il legislatore, dopo aver dato le norme sull'archivio diocesano, si preoccupava di dare qualche indicazione anche sugli archivi degli altri enti, sui quali il Vescovo doveva esercitare la sua vigilanza <sup>(17)</sup>, con la modifica introdotta nello schema del 1977 il Vescovo può vigilare solamente sugli archivi delle chiese, non su quelli degli altri enti ecclesiastici <sup>(18)</sup>.

<sup>(16)</sup> « Item quoad substantiam servantur Codicis I. C. canones 375-384 de archivo dioecesanis et de archivo secreto necnon de obligatione Episcopi dioecesanis curandi ut acta et documenta archivorum ecclesiasticorum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, necnon personarum iuridicarum publicarum et piorum locorum diligenter servantur » (*Communicationes* 5 [1973] 228). « De cancellario aliisque notariis et de archivo episcopali plerumque servantur canones Codicis I. C., redactione tamen canonum quandoque mutata » (*Communicationes* 9 [1977] 254).

<sup>(17)</sup> « Curent Episcopi ut archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium necnon confraternitatum et piorum locorum inventaria seu catalogi conficiantur... » (can. 383, § 1).

<sup>(18)</sup> Per il nuovo canone era stata proposta questa formulazione: « Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiasticorum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, necnon personarum iuridicarum publicarum et piorum locorum diligenter servantur atque inventaria seu catalogi conficiantur... » (*Schema canonum libri II « De populo Dei »*, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, 178. Il testo del canone proposto dallo schema è anche riportato in *Communicationes* 13 [1981] 125). Il 15 aprile 1980 il canone fu discusso all'interno del *coetus* e il segretario propose di sopprimere la frase: « necnon personarum iuridicarum publicarum ».

Se la Commissione avesse tenuto presente l'importanza assunta dagli archivi ecclesiastici e le polemiche che da tempo si erano sviluppate attorno ad essi, avrebbe avvertito la necessità di riformulare la normativa del Codice seguendo uno schema più unitario: elencare i diversi tipi di archivio esistenti nell'ordinamento canonico: 1) le persone giuridiche pubbliche e private (soggette o meno alla giurisdizione episcopale), 2) le associazioni (distinte nelle diverse categorie: associazioni di fatto, raccomandate o erette), predisporre le norme riguardanti la disciplina degli archivi e i requisiti per gli archivisti, distinguere la diversa responsabilità del Vescovo verso gli archivi dei diversi enti ecclesiastici: se per gli archivi delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua autorità era possibile stabilire una giurisdizione piena, per gli altri sarebbe stata sufficiente anche una semplice esortazione ad adoperarsi per la salvaguardia di un patrimonio archivistico comunque interessante per la diocesi, nel rispetto delle competenze altrui e dell'autonomia dei diversi enti.

In tal modo si sarebbe data una risposta a una serie di interrogativi, che oggi ci poniamo dopo aver letto i canoni del Codice di diritto canonico: gli archivi degli enti che godono della personalità giuridica privata possono essere ritenuti ecclesiastici? A quale disciplina sono soggetti? Il Vescovo deve vigilare su di essi? Perché non si dice nulla sugli archivi degli istituti di vita consacrata e delle società di

---

et piorum locorum», perché non riteneva che rientrasse nella competenza del Vescovo la responsabilità di vigilare sugli archivi di tutte le persone giuridiche pubbliche esistenti in diocesi, visto che alcune di esse non sottostavano alla sua giurisdizione. Il relatore propose di porre una espressione più generica e di aggiungere dopo « paroecialium » le parole « aliarumve in territorio exstantium ». La proposta fu accolta da tutti. Infine si avanzò la proposta di dire « ecclesiarum » invece di « ecclesiasticorum » per rendere più chiara l'espressione latina. Anche questo suggerimento fu accolto (*ivi*) e il testo del canone rimase invariato fino alla promulgazione della norma definitiva che leggiamo nel can. 491, § 1. L'osservazione fatta dal segretario era pertinente: considerato che nella categoria delle persone giuridiche pubbliche venivano compresi anche enti che non sottostanno alla giurisdizione del Vescovo (si pensi, ad esempio, agli istituti di vita consacrata di diritto pontificio), la norma prevista dallo schema andava cambiata. Ma nel cambiamento introdotto non si notò che, scrivendo nel canone proposto dallo schema « ecclesiarum » al posto di « ecclesiasticorum », non si operò un cambiamento di forma ma di sostanza; infatti nello schema « ecclesiasticorum » era un aggettivo che qualificava il sostantivo « archivolum » e gli dava un significato molto ampio: il Vescovo ha la responsabilità di tutti gli archivi ecclesiastici. Nel testo modificato « ecclesiarum » è un sostantivo che limita il significato di « archivorum »: il Vescovo ha la responsabilità solo degli archivi delle chiese.

vita apostolica? Quale rapporto esiste fra gli archivi di questi istituti e l'archivio storico diocesano? Il can. 491, § 2 prevede l'erezione dell'archivio storico diocesano in cui custodire diligentemente e ordinare sistematicamente i documenti « che hanno valore storico », ma tutti i documenti hanno valore storico; quali in particolare devono formare questo archivio? Solo quelli della curia? È possibile ipotizzare la confluenza nell'archivio storico diocesano degli archivi dei capitoli, della mensa vescovile, delle confraternite e delle altre persone giuridiche pubbliche? In caso affermativo: in quali circostanze e a quali condizioni? Quale criterio distingue l'archivio corrente dall'archivio storico? Dopo quanti anni i documenti dell'archivio corrente devono essere versati nell'archivio storico e possono essere consultati dagli studiosi? Cosa fare degli archivi degli enti estinti (diocesi, parrocchie, confraternite, luoghi pii...)?

## II. *Necessità di sviluppare una trattazione organica della normativa canonica sugli archivi ecclesiastici.*

Considerata la normativa incompleta e lacunosa sugli archivi esistente nel Codice, per il canonista si pone il problema di sviluppare una trattazione organica di questo tema facendo ricorso, non solo alle norme esplicite, ma anche alle fonti, all'analogia e ai principi generali del diritto (cf. can. 19) <sup>(19)</sup>.

### 1. *La nozione di archivio ecclesiastico.*

Il primo problema da risolvere riguarda la nozione stessa di « archivio ecclesiastico ». Sappiamo che per archivio si intende « la raccolta ordinata e sistematica di atti e di documenti la cui conserva-

<sup>(19)</sup> Per una esposizione della normativa sugli archivi ecclesiastici contenuta nel Codice vigente vedi: MOLETTE C., *Archives, archivistes et nouveau code*, in *L'année canonique* 28 (1984) 101-115; LAURO A., *Sugli archivi ecclesiastici nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Archiva Ecclesiae* 28-29 (1985-1986) 23-35; URSO P., *La curia diocesana*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, Roma 1990, 421-424; RIESCO TERRERO A., *Legislación archivística del nuevo Código de derecho canónico*, in *Commentarium pro religiosis* 67 (1986) 337-359; LONGHITANO A., *Archivi di diocesi e parrocchie riunite ad altre: concentrazione, rimanenza in loco, altre soluzioni*, in *Archiva Ecclesiae* 30-31 (1987-1988) 55-78; CELEGHIN A., *L'archivio diocesano nel c.i.c.*, in *L'amico del clero* 72 (1990) 276-283, 314-331. Per l'importanza che rivestono gli archivi ecclesiastici dal punto di vista storico e pastorale vedi: TOSCANI X., *Gli archivi ecclesiastici come fonte per la storia e possibile strumento pastorale*, in *La Rivista del Clero Italiano* 64 (1983) 262-268.

zione sia ritenuta di interesse pubblico o privato »<sup>(20)</sup>. Mentre la biblioteca raccoglie libri, l'archivio conserva documenti. In base a quale criterio possiamo qualificare un archivio come « ecclesiastico »? Non tutto ciò che ha una generica attinenza con la Chiesa può essere qualificato come « ecclesiastico ». Servendoci della distinzione introdotta nel nuovo Codice fra persone giuridiche pubbliche e private e in analogia alla norma stabilita dal can. 1257, che considera « ecclesiastici » solo i beni temporali delle persone giuridiche pubbliche, potremmo denominare « ecclesiastici » solo gli archivi di quegli enti ai quali l'ordinamento canonico ha conferito la personalità giuridica pubblica<sup>(21)</sup>.

Se questa soluzione suscita perplessità, per la conseguente difficoltà di qualificare gli archivi delle persone giuridiche private, se ne può proporre un'altra: considerare « ecclesiastici » tutti gli archivi di quegli enti ai quali la competente autorità della Chiesa ha conferito la personalità giuridica, distinguendo però chiaramente fra archivi ecclesiastici pubblici, retti prevalentemente dal diritto, e archivi ecclesiastici privati, retti prevalentemente dagli statuti.

Resta da definire la natura degli archivi di quelle associazioni o enti di fatto privi di personalità giuridica, che tuttavia hanno ottenuto dalla competente autorità una delle forme di riconoscimento previste dal Codice, e cioè la *lode*, la *commendatio* e la *agnitio* (cann. 298, § 2; 299 § 3). Si tratta di archivi che difficilmente possono essere qualificati come « ecclesiastici », considerata la natura privata delle associazioni alle quali essi appartengono e il grado minimo di garanzia che la competente autorità ecclesiastica dà sulla loro attività.

## 2. Tipologia degli archivi.

a) a partire dalla natura degli enti o delle associazioni:

1) archivi delle persone giuridiche pubbliche.

Le persone giuridiche pubbliche, proprio perché agiscono « a nome della Chiesa » (can. 116, § 1)<sup>(22)</sup>, si assumono una particolare re-

<sup>(20)</sup> DEVOTO G.-OLI G.C., *Dizionario della lingua italiana*, Firenze 1971, 153.

<sup>(21)</sup> Non entro nel merito della discussione sul significato che assume nell'ordinamento canonico la problematica distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private (GIULIANI P., *La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di diritto canonico*, Roma 1986). Per la trattazione del nostro tema è sufficiente prendere coscienza del dato positivo stabilito dal legislatore.

<sup>(22)</sup> Anche sul significato dell'espressione del can. 116, § 1: « Ut [...] nomine Ecclesiae [...] expleant » si hanno varie interpretazioni. Ritengo più coerente quella che intende questa espressione « nel senso che l'istituzione ecclesiastica, rappresenta

sponsabilità dinanzi alla comunità ecclesiale ed alla società, perciò sottostanno ad un tipo diverso di vigilanza da parte dell'autorità competente; vigilanza che si riflette anche sull'archivio. Si spiegano, pertanto, le norme che il legislatore dà nel secondo libro del Codice (cann. 482-491 e 535) per disciplinare i principali archivi pubblici della Chiesa e i cenni che troviamo negli altri libri sugli archivi degli enti pubblici ecclesiastici (cann. 173, § 4; 1283, 3°; 1284, § 2, 9°; 1306, § 2).

2) Archivi delle persone giuridiche private.

Le persone giuridiche private hanno una propria autonomia nell'ambito loro riconosciuto dagli statuti (cann. 321 e 323), agiscono *nomine proprio* <sup>(23)</sup> e non coinvolgono pienamente la responsabilità della comunità ecclesiale. Il loro archivio, pur non avendo la stessa rilevanza di quello delle persone giuridiche pubbliche, accoglie comunque la documentazione di un ente che svolge un'attività ecclesiale sotto la guida dell'autorità. Il Vescovo ha la possibilità di inserire norme sugli archivi di questi enti nella revisione dei loro statuti, che il Codice prescrive per la concessione della personalità giuridica (can. 117).

3) Archivi delle associazioni che hanno ottenuto la lode o la *commendatio*.

Queste associazioni godono di una maggiore autonomia rispetto alle persone giuridiche private. L'autorità ecclesiastica può esercitare su di esse un controllo nella revisione degli statuti, che il Codice prescrive come necessaria per la concessione del riconoscimento, della lode e della *commendatio* (can. 299, § 3). Questa categoria di associazioni comprende la maggior parte dei movimenti ecclesiali, che ai nostri tempi possono essere ritenuti il fenomeno più appariscente nella vita della Chiesa <sup>(24)</sup>. Considerata la loro vivacità e il numero di

---

ta dalla gerarchia, si assume la precisa responsabilità di garantire l'autenticità ecclesiale dell'azione [della persona giuridica pubblica], diventandone, in ultima analisi, corresponsabile » (FELICIANI G., *Le associazioni dei fedeli nella normativa canonica*, in *Aggiornamenti Sociali* 38 [1987] 11, 683-700: 689 e in *L'elemento associativo nella Chiesa*. Atti del VI Congresso internazionale di diritto canonico, München 14-19 sett. 1987, St. Ottilien 1989, 397-418: 403).

<sup>(23)</sup> L'espressione *nomine proprio* non è contenuta nel Codice, ma si deduce per contrapposizione a « nomine Ecclesiae » affermata nel can. 116, § 1 per le persone giuridiche pubbliche.

<sup>(24)</sup> Un'analisi dei principali movimenti che operano nella Chiesa ai nostri giorni si trova in AA.VV., *Movimenti ecclesiali contemporanei* (a cura di Favale A.), Roma 1982<sup>2</sup>. Dal punto di vista giuridico il tema viene affrontato da BEYER J., *Mo-*

membri che riescono ad aggregare, è opportuno che l'autorità ecclesiastica si preoccupi dei loro archivi nei limiti consentiti dalla natura giuridica di queste associazioni. Specifiche norme sulla cura e la destinazione del loro archivio possono essere inserite nella revisione degli statuti.

4) Archivi delle associazioni che non hanno alcuna forma di riconoscimento e delle persone fisiche.

Le associazioni di fatto, che non hanno alcuna forma di riconoscimento, non possono essere sottovalutate perché in molti casi, al di là delle forme giuridiche, svolgono nella Chiesa un'azione tutt'altro che irrilevante. La vigilanza che esercita su di esse l'autorità ecclesiastica è quella comune, che viene esercitata anche sulle persone fisiche; pertanto non si può prevedere una qualsiasi normativa sui loro archivi, che devono essere considerati ad ogni effetto come privati. Lo stesso problema si pone per gli eventuali archivi di persone fisiche, che hanno avuto nella Chiesa ruoli di particolare rilievo<sup>(25)</sup>. Per tutti questi archivi l'autorità competente può solamente preoccuparsi di evitare la loro dispersione in caso di scioglimento dell'associazione o di morte della persona fisica.

b) Una diversa tipologia può essere stabilita a partire dalla datazione del documento:

1) archivio corrente: raccoglie gli atti e i documenti degli ultimi anni;

2) archivio storico: raccoglie i documenti più antichi a partire da una certa data, che deve essere determinata. Infatti di regola è possibile consultare gli archivi storici non quelli correnti. Non è chiaro se in questa distinzione debba essere incluso l'archivio storico diocesano previsto dal can. 491, § 2 oppure se debba essere considerato una realtà a sé.

c) Infine, considerando la natura del documento, è possibile distinguere fra

---

*tus ecclesiales*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 75 (1986) 613-637; GEROSA L., *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul « carisma originario » dei nuovi movimenti ecclesiali*, Milano 1989.

(25) Si pensi ai promotori dell'associazionismo cattolico, laici e sacerdoti, che in questo e nel secolo scorso hanno determinato con la loro azione una svolta nella Chiesa e nella società. In questi casi, al di fuori delle prescrizioni giuridiche, il buon senso e lo spirito di iniziativa di un Vescovo o di un archivista possono assicurare all'archivio diocesano e agli studiosi un patrimonio di documenti che altrimenti potrebbe andare perduto.

- 1) archivio comune e
- 2) archivio segreto.

Si tratta di una distinzione che può far riferimento unicamente all'archivio segreto della curia configurato al can. 489, § 1. Infatti negli altri archivi non dovrebbero essere custoditi documenti che per loro natura esigono di essere conservati sotto segreto. La normale riservatezza dei documenti può essere tutelata dalla proibizione di accesso agli estranei ai documenti che costituiscono l'archivio corrente.

### 3. *Obbligo di istituire l'archivio.*

Il Codice prescrive l'istituzione di archivi ad alcune persone giuridiche pubbliche (cann. 482, § 1; 486, § 2; 491, § 2; 535, § 4), ma non formula una norma esplicita che obblighi tutte le persone giuridiche e le associazioni ad istituire l'archivio. Tuttavia, da alcune prescrizioni che troviamo nei diversi libri, si può affermare che un tale obbligo esista implicitamente: il can. 173, § 4 stabilisce che gli atti dell'elezione « siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio »; nel can. 1283, 3° si fa obbligo di conservare nell'archivio dell'amministrazione una copia dell'inventario redatto prima che gli amministratori inizino il loro incarico; il can. 1284, § 2, 9° prescrive agli amministratori di « catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni »; infine il can. 1306, § 2 raccomanda: « Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell'archivio della curia ed un'altra copia nell'archivio della persona giuridica cui è annessa la fondazione » e il can. 1307, § 2 prescrive ad ogni parroco o rettore di conservare un registro dove si annotino gli oneri derivanti dalle pie fondazioni, il loro adempimento e le elemosine.

Un obbligo analogo si può affermare implicitamente anche per le associazioni prive di personalità giuridica. È ovvio, infatti, che anch'esse debbono avere un luogo dove conservare gli statuti (can. 304), i registri con i nomi dei membri (can. 307), i documenti relativi ai diritti e ai privilegi di cui godono (can. 306) e all'attività che svolgono.

### 4. *Principali archivi pubblici.*

Il Codice dà norme specifiche sui seguenti archivi pubblici:

- a) archivio della curia destinato a custodire « gli atti della curia » (can. 482, § 1) e archivio diocesano destinato a custodire « gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e tem-

porali della diocesi » (can. 486, § 1). Se si prende in esame il testo dei canoni si ha l'impressione che i due archivi siano distinti; in realtà l'archivio è uno solo <sup>(26)</sup>. Possiamo distinguere nell'archivio diocesano tre sezioni:

- 1) archivio comune;
- 2) archivio segreto destinato a custodire i documenti che devono essere conservati sotto segreto (can. 489, § 1);

3) archivio storico nel quale custodire « i documenti che hanno valore storico » (491, § 2). Considerata la poca chiarezza di quest'ultima espressione (tutti i documenti hanno un valore storico) non è facile stabilire come debba essere formato l'archivio storico <sup>(27)</sup>. Escludiamo che si possa interpretare nel senso che i documenti degli enti pubblici diocesani, a partire da una certa data, debbano confluire necessariamente nell'archivio storico, perché ciò equivarrebbe a configurare come archivi correnti tutti gli archivi che ricadono nell'ambito della giurisdizione vescovile.

Come si è detto sopra, contrariamente a quanto prevede la normativa civile, per il diritto canonico ogni ente ecclesiastico è responsabile del proprio archivio.

« I libri parrocchiali più antichi », sulla base di una disposizione del diritto particolare, potrebbero essere trasferiti nell'archivio storico diocesano o concentrati nell'archivio del vicariato (can. 535, § 5). Nella circolare della Segreteria di Stato del 15 aprile 1923 leggiamo: « Si consideri se l'esperienza per la propria diocesi suggerisca di riunire nell'archivio vescovile o in quelli dei vicariati maggiori, occupati quasi sempre dai migliori ecclesiastici, i registri parrocchiali più antichi di 150 anni che non servono più nel ministero e per questo facilmente si trascurano e si sperdono » <sup>(28)</sup>. Gli archivi degli enti ecclesiastici soppressi, nei casi previsti dalle norme canoniche, secondo

<sup>(26)</sup> Troviamo le medesime prescrizioni, formulate quasi con le stesse parole, nel Codice pio-benedettino ai cann. 372 e 375, § 1) e i commentatori hanno ritenuto che si tratti di un solo archivio.

<sup>(27)</sup> La prescrizione del can. 491, § 2 non è di facile interpretazione. Se l'archivio storico deve accogliere i documenti più antichi si contrappone ad « archivio corrente »; in tal caso la norma non può essere considerata innovativa ed emanata solo per l'archivio diocesano; infatti ogni archivio ha sempre avuto una sua sezione « storica » dove conservare i documenti più antichi. Se invece deve accogliere i documenti di particolare rilevanza storica o preziosi, bisogna precisare i criteri per discernere questo tipo di documenti dagli altri. Per lo sviluppo di questo tema vedi CELEGHIN, *L'archivio diocesano...*, 316-320.

<sup>(28)</sup> *Lettera circolare...*, n. 4, 546.

quanto si dirà in seguito, possono essere accolti nell'archivio storico diocesano.

b) Archivio parrocchiale (can. 535, § 4), che deve custodire « i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità e per la loro utilità » (29).

Agli archivi espressamente menzionati nel secondo libro del Codice bisogna aggiungere quelli delle altre persone giuridiche pubbliche: i seminari, i capitoli, le fondazioni (can. 1303) o luoghi pii, le diverse forme di associazioni pubbliche erette dall'autorità (confraternite, Azione Cattolica...) (can. 313), i benefici e gli enti soppressi dal nuovo Codice e dal recente Concordato...

### 5. *Disciplina degli archivi.*

a) Le persone che devono avere cura dell'archivio.

Il Codice non tratta dell'archivista e delle qualità richieste per svolgere questo ufficio. Responsabile dell'archivio della curia e dell'archivio diocesano è il cancelliere coadiuvato dal vice cancelliere e dai notai (30); per l'archivio parrocchiale è responsabile il parroco. Si suppone che gli statuti diano delle indicazioni sul responsabile degli archivi delle persone giuridiche o delle associazioni.

La delicatezza dell'argomento ci obbliga a fare qualche riflessione sulla figura dell'archivista. Poiché spesso ha la responsabilità di un patrimonio di ingente valore storico, è necessario prevedere una specifica preparazione di base con la frequenza di corsi specialistici.

(29) Circa i libri parrocchiali il Codice prescrive come obbligatori: « il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni data dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano » (can. 535, § 1). La CEI il 23 dicembre 1983 ha deliberato: « in archivio parrocchiale vi siano [...] il registro delle cresime, i registri dell'amministrazione dei beni e il registro dei legati [...]. In ogni archivio parrocchiale sono raccomandati il registro dello *status animarum*, il registro delle prime comunioni, il registro della cronaca parrocchiale » (ECEI 3/1594-1595).

(30) Nella configurazione dell'ufficio del cancelliere vescovile il Codice indica come « incarico principale »: « provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente e siano custoditi nell'archivio della stessa » (can. 482, § 1). Pertanto si può affermare che il cancelliere essenzialmente sia anche un archivista. Per il rapporto fra cancelleria e archivio vedi GARLATTI D., *Compiti del cancelliere nei rapporti fra cancelleria e archivio*, in *Archiva Ecclesiae* 7 (1964) 55-63; PALESTRA A., *Compiti dell'archivista nei rapporti fra archivio e cancelleria*, *ivi*, 63-74; VIGNATO B., *Rapporti fra archivio e cancelleria riguardo ad una determinata provincia religiosa*, *ivi*, 84-87.

Il suo ufficio comporta compiti diversi che vanno dalla conservazione dei documenti, alla catalogazione, e alla loro esibizione agli interessati o agli studiosi <sup>(31)</sup>. Già le *Istruzioni della Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia* raccomandavano nel 1960: « Gli archivi devono essere affidati a persone che abbiano la necessaria preparazione per esercitare il loro ufficio. Si procuri che almeno gli archivi di maggior importanza siano affidati a persone che abbiano frequentato un corso regolare di paleografia, diplomatica e archivistica presso la scuola vaticana o presso altra scuola » <sup>(32)</sup>. Lo stesso Paolo VI nel discorso ai partecipanti al V Congresso degli archivisti ecclesiastici faceva notare nel 1964: « È noto che la condizione di molti archivi ecclesiastici non è ancora soddisfacente [...]. Le persone che ne sono incaricate non sempre hanno la necessaria qualificazione, conseguita attraverso i severi studi di archivistica e paleografia, con l'apprendimento del relativo metodo di lavoro » <sup>(33)</sup>.

b) Ordinamento dell'archivio: inventari e cataloghi.

Il Codice prescrive che i documenti dell'archivio diocesano debbano essere conservati « disposti secondo un ordine determinato » (can. 486, § 2) e quelli dell'archivio storico « siano ordinati sistematicamente » (can. 491, § 2). Non si tratta di un ordine stabilito a caso; deve rispondere a criteri oggettivi e a norme scientifiche. Le *Istruzioni* del 1960 a tal proposito prescrivevano: « L'archivio corrente sia ordinato classificando le carte secondo un titolario opportunamente predisposto; e con tale ordine queste verranno poi versate nell'archivio di deposito » <sup>(34)</sup>.

La norma codiciale prescrive, inoltre, che di questi documenti è necessario compilare inventari o cataloghi (can. 486, § 3) <sup>(35)</sup>. Per gli

<sup>(31)</sup> GIUSTI M., *Compiti e responsabilità dell'archivista*, in *Archiva Ecclesiae* 1 (1958) 63-72; Id., *L'archivista di fronte ai problemi nuovi*, *ivi*, 5-6 (1962-1963) 34-41; atti del V Convegno degli archivisti ecclesiastici, tenutosi ad Orvieto e Roma nei giorni 23-26 settembre 1963 sul tema: « La formazione dell'archivista. Scuole e corsi di archivistica », *ivi*, 95-175.

<sup>(32)</sup> *Istruzioni...*, n. 6, 4131.

<sup>(33)</sup> AAS 56 (1964) 999-1001: 1001.

<sup>(34)</sup> *Istruzioni...*, n. 8, 4131.

<sup>(35)</sup> In tema di ordinamento e di inventari vedi: FENICCHIA V., *L'ordinamento degli archivi in formazione: classificazione degli atti e titolari. Considerazioni preliminari*, in *Archiva Ecclesiae* 2 (1959) 56-61; BALDUCCI A., *Classificazione e titolari per gli archivi delle curie vescovili*, *ivi*, 75-86; PESENTI A., *Classificazione e titolari per gli archivi parrocchiali*, *ivi*, 89-99; MONTANO G.M., *Classificazione e titolari per gli archivi degli istituti religiosi*, *ivi*, 100-127; D'ADDARIO A., *Metodologia dell'ordinamento degli*

archivi di tutte le chiese esistenti nel territorio diocesano (can. 491, § 1) e per i beni mobili e immobili degli enti ecclesiastici (can. 1283, 2°-3°) gli inventari devono essere redatti in duplice copia, una delle quali deve essere conservata nell'archivio diocesano.

c) Custodia dei documenti e accesso agli archivi.

Norme esplicite sulla custodia dei documenti vengono formulate dal Codice per l'archivio diocesano, ma con i dovuti adattamenti possono essere estese anche agli altri archivi. Il can. 486, § 1 prescrive che i documenti « devono essere custoditi con la massima cura ». Il can. 487, § 1 ordina che l'archivio deve rimanere chiuso e la chiave deve essere custodita dal Vescovo e dal cancelliere. A nessuno è lecito entrarvi se non con la licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente del Moderatore della curia e del cancelliere (can. 487, § 1). Non è lecito asportare documenti dall'archivio, se non per breve tempo e col consenso del Vescovo oppure, contemporaneamente del Moderatore di curia e del cancelliere (can. 488).

d) Utilizzazione degli archivi e norme diocesane su questa materia.

Due direttive diverse dà il Codice per regolamentare l'utilizzazione degli archivi. Trattando dell'archivio diocesano stabilisce un principio che può valere per tutti gli archivi: « È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per la loro natura sono pubblici e riguardano lo stato della propria persona » (can. 487, § 2). Per la consultazione degli archivi delle chiese o dell'archivio storico e per l'asportazione di atti e documenti in essi contenuti rinvia all'osservanza di norme emanate dal Vescovo diocesano (491, § 3).

Questo rinvio riguarda uno dei problemi fondamentali della disciplina sugli archivi ecclesiastici: la formulazione di un regolamento che disciplini e faciliti la sua consultazione. Infatti un archivio, per raggiungere la finalità per cui è stato istituito, deve essere aperto alla consultazione degli studiosi, che, a certe condizioni, devono trovarsi anche nella possibilità di avere copia dei documenti che interessano.

---

*archivi ecclesiastici*, *ivi*, 24-25 (1981-1982) 33-42; atti del XIV Convegno degli archivisti ecclesiastici tenutosi a Roma nei giorni 3-6 novembre 1982 sul tema « L'inventario », *ivi*, 26-27 (1983-1984) 23-317; PEZZOTTI L., *Aggiornamento dei titolari dell'archivio corrente della curia diocesana e della parrocchia*, *ivi*, 30-31 (1987-1988) 79-91.

Le *Istruzioni* del 1960 a tal fine danno una serie di indicazioni delle quali è opportuno tenere conto.

1) Per la consultazione: « La consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia liberalità, sull'esempio dell'Archivio Segreto Vaticano, pur adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nella comunicazione dei documenti »<sup>(36)</sup>;

2) per la fotoreproduzione: « Allo stesso tempo si conceda, per quanto è possibile, la fotografia dei documenti. Se fossero richieste fotografie per altri fini, in cui si preveda un lucro da parte dei richiedenti sarà giusto porre opportune condizioni. La fotografia di interi fondi, o di parti notevoli di essi, o comunque di un complesso importante di documenti, è di regola vietata; in tali casi si chieda l'autorizzazione della Pontifica Commissione »<sup>(37)</sup>;

3) per il prestito: « Il prestito di documenti non sia concesso se non in casi eccezionali e con le opportune cautele e garanzie. Se il prestito, richiesto da autorità o istituti a scopo di studio, per mostre o altro, rende necessario il trasferimento dei documenti presso un ente non soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario o del Superiore religioso si dovrà ottenere, volta per volta, l'approvazione preventiva della Pontifica Commissione, salvo l'obbligo di chiedere, ove occorra l'autorizzazione dei sacri dicasteri o altre autorità. In ogni caso è vietato il prestito a privati, compresi tra questi gli stessi membri dell'ente cui l'archivio appartiene »<sup>(38)</sup>.

#### 6. *Norme particolari per l'archivio segreto.*

Una configurazione particolare ha nel Codice l'archivio segreto che deve essere istituito nella curia diocesana, dove custodire « con estrema cautela » i documenti che per loro natura o per disposizione della legge devono rimanere segreti (can. 489, § 1). Fra questi ultimi il Codice ricorda in modo particolare: « i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi » (can. 489, § 2), i documenti relativi all'ammonizione e alla riprensione (can. 1339, § 2), gli atti dell'indagine previa e i decreti dell'Ordinario relativi al processo penale (can. 1719).

La norma codiciale prescrive che tutti questi documenti vengano distrutti se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse

<sup>(36)</sup> *Istruzioni...*, n. 12, 4132.

<sup>(37)</sup> *Ivi*, n. 13.

<sup>(38)</sup> *Ivi*, n. 14.

da un decennio con una sentenza di condanna (can. 489, § 2). Tuttavia in quest'ultimo caso si deve conservare un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva <sup>(39)</sup>.

Solo il Vescovo può custodire la chiave dell'archivio segreto (can. 490, § 1). Mentre la sede è vacante questo archivio può essere aperto solo in caso di vera necessità dall'Amministratore diocesano (can. 490, § 2). In nessun caso devono essere asportati documenti dall'archivio segreto (can. 490, § 3).

### 7. *La cura degli archivi.*

Il tema della cura degli archivi è affrontato dal can. 491, § 1. Nonostante le lacune evidenziate nella sua formulazione, ritengo si debba affermare che la vigilanza del Vescovo deve essere esercitata non solo sugli archivi delle chiese che sono presenti nel territorio, ma anche su quelli delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione.

Secondo il prescritto di questo canone la cura degli archivi comporta: la vigilanza sulla conservazione dei documenti e sulla compilazione degli inventari in duplice copia, uno dei quali deve essere conservato nell'archivio della curia (§ 1), la promulgazione di una normativa per l'utilizzazione degli archivi ecclesiastici (§ 3).

L'osservanza di queste norme può evitare la dispersione di documenti e di archivi di rilevante valore storico e l'intervento dello Stato su una materia mista di indubbio interesse per tutta la società.

Dopo la promulgazione del nuovo Codice difficilmente può essere ritenuta valida la norma prevista dalla circolare del 1923, che conferiva al Vescovo particolari facoltà come delegato della Santa Sede per vigilare sugli archivi degli enti ecclesiastici esenti dalla sua giurisdizione <sup>(40)</sup>. In questi casi il Vescovo può sempre informare le autorità competenti perché provvedano con sollecitudine.

### 8. *Gli archivi degli enti soppressi, divisi o riuniti.*

Le lacune del Codice in questa materia sono particolarmente evidenti quando si affronta il tema della destinazione degli archivi

---

<sup>(39)</sup> La norma stabilita da questo canone è identica a quella del can. 379, § 1 del Codice pio-benedettino; su questo canone il 5 agosto 1941 si era avuta una risposta della Pontificia Commissione interprete: la prescrizione di compilare un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva non vale per i casi in cui i rei sono morti (AAS 33 [1941] 378).

<sup>(40)</sup> Vedi nota 15.

delle persone giuridiche e delle associazioni estinte, divise o incorporate ad altre. Poiché fra queste persone giuridiche troviamo anche le diocesi, una normativa su questa materia può essere promulgata solo dalla suprema autorità <sup>(41)</sup>.

Le ipotesi possibili sono varie. Si possono stabilire alcuni criteri di massima. Le *Istruzioni* davano queste indicazioni: « Gli archivi dovranno di regola essere conservati ed amministrati dagli enti da cui provengono; ove ragioni di sicurezza o altri giustificati motivi consigliassero un trasferimento, sarà necessario ottenere il parere favorevole della Pontificia Commissione. Ciò vale, ad esempio, per i casi in cui si ritenesse utile trasferire la parte più antica di un archivio in un archivio centrale diocesano o regionale, o affidarne l'amministrazione ad altro ente ecclesiastico. In quanto il trasferimento e la conseguente assegnazione ad altro ente ecclesiastico comportino una modifica dello stato giuridico dell'archivio, sarà necessaria anche l'autorizzazione dei competenti dicasteri della Santa Sede, a norma delle vigenti disposizioni canoniche [...]. Gli archivi degli enti di cui per qualunque motivo vengano a cessare le attività, quando non esistano precise disposizioni in contrario, passano in custodia e in amministrazione dell'ente superiore, che ne avrà cura come del proprio » <sup>(42)</sup>.

Tuttavia bisogna tenere presente che queste indicazioni furono date quando ancora il Codice non prevedeva la costituzione dell'archivio storico diocesano. Oggi andrebbero riviste e integrate secondo la natura di questo archivio e i documenti che deve custodire.

### *Conclusione.*

La complessa problematica posta dagli archivi ecclesiastici, in un tempo in cui è maturata una maggiore sensibilità per l'utilizzazione di un patrimonio di notevole rilevanza storica, pone il problema di una normativa più esauriente, in grado di rispondere alle esigenze di tutta la società.

Il rinvio del Codice alla legislazione particolare non risolve il problema, perché gli archivi costituiscono una realtà che esige norme unitarie. Un intervento normativo della Conferenza Episcopale sarebbe insufficiente, considerato che i Vescovi non hanno alcuna

---

<sup>(41)</sup> Il tema era stato già affrontato dalle *Istruzioni* del 1960, n. 3, 4131.

<sup>(42)</sup> *Ivi*, n. 3-5.

competenza sugli archivi degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Si può solamente auspicare una legge quadro preparata dal supremo legislatore <sup>(43)</sup>, che disciplini in modo organico per tutti gli enti ecclesiastici una materia molto delicata sulla quale convergono interessi molteplici.

ADOLFO LONGHITANO

---

<sup>(43)</sup> Nell'attuale ordinamento della Curia Romana la competenza sugli archivi ecclesiastici è della Congregazione per il clero, che si serve allo scopo della Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico (costituzione apostolica *Pastor Bonus*, artt. 99-104, AAS 80 [1988] 841-934).

